

SENTENZA C. COST. N. 68 DEL 26 FEBBRAIO 2010

Impatto sulla ripartizione delle competenze

Stato – Regioni

GIUDIZIO LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE	<p>Legge Regionale 24 novembre 2008, n.17 <i>(Norme regionali contenenti l'attuazione della parte terza del d.lgs. n.152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Intero testo <p>Legge Regionale 15 ottobre 2008, n.14 <i>(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008, n.2. Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Intero testo
MATERIA	<i>Poteri del Consiglio Regionale scaduto Ipotizzabilità della prorogatio</i>
LIMITI VIOLATI	<p>Art. 86, comma 3 dello Statuto della Regione Abruzzo <i>(parametro interposto)</i></p> <p>Costituzione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art.121, secondo comma • Art.123 • Art.126 • Principi generali in tema di prorogatio
RICORRENTE	Stato
RESISTENTE	Regione Abruzzo

DECISIONE

La Corte ha **dichiarato fondata la questione di legittimità per violazione dell'art.86, terzo comma, dello statuto regionale in relazione all'art.123 Cost.**

In argomento, richiamando l'orientamento giurisprudenziale della Corte che, in passato, in vigore dell'art.3, comma 2 della legge 17 febbraio 1968, ai sensi del quale veniva semplicemente disposto che "i Consigli esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione", ha **coniugato il principio della rappresentatività politica del Consiglio regionale con quello della continuità funzionale dell'organo.** In sostanza il giudizio della Corte è il risultato del contemperamento dell'esigenza di depotenziare i consigli regionali nel periodo pre-elettorale, in ragione della loro diminuita rappresentanza politico nello stesso periodo e la contestuale esigenza di non determinare una **indiscriminata e totale paralisi dell'organo stesso.** (Sentenze n.468 del 1991 e n.515 del 1995).

Nel quadro normativo attualmente in vigore (legge costituzionale n.1 del 1999 e legge costituzionale n.3 del 2001 che modifica il titolo V della parte II della Costituzione),

- **è attribuito allo statuto ordinario della Regione la definizione della forma di governo e l'enunciazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, in armonia con la Costituzione (art.123, primo comma, Cost);**
- **è demandato al legislatore regionale la disciplina del sistema elettorale e dei casi di ineleggibilità e incompatibilità, nel rispetto dei principi fondamentali fissati con legge delle Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (art. 122, primo comma, Cost.)**

Sulla base di queste innovazioni, la sentenza n.196 del 2003 ha affermato che una interpretazione sistematica delle citate nuove norme costituzionali conduce a ritenere che la disciplina della eventuale prorogatio degli organi elettivi regionali sia di competenza dello Statuto della Regione. Peraltro, nel disciplinare questo profilo, gli statuti dovranno essere in armonia con i precetti e con i principi ricavabili dalla Costituzione, ai sensi dell'art.123, primo comma, della Cost. (sentenza n. 304 del 2002) .

	<p>L'art. 86, comma 3, dello Statuto della Regione Abruzzo, dispone: “in caso di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura, il Consiglio e l'Esecutivo regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, indette entro tre mesi dal Presidente della Giunta, secondo le modalità definite dalla legge elettorale”.</p> <p>La disposizione non reca alcuna espressa limitazione ai poteri esercitabili dal Consiglio e dalla Giunta regionale nel periodo successivo alla indizione delle elezioni; tuttavia, tale disposizione non può che essere interpretata come facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali.</p>
<p>IMPATTO SULLA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE NORMATIVE</p>	<p>La sentenza evidenzia la portata interpretativa dell'art.123, primo comma della Cost. in materia di prorogatio degli organi elettivi regionali: pur essendo questa materia attribuita alla competenza statutaria regionale non può non essere esercitata che in armonia con la Costituzione</p>